

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di **marzo**; in Napoli, nel mio studio, alle ore diciotto e trenta.

Innanzi a me Dottor **Silvana Fabrocini**, Notaio in Napoli, con studio ivi alla Via Duomo n. 348, iscritto presso il Collegio dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI E' COSTITUITO

1) **-VANACORE VINCENZO**, nato a Napoli (NA) il 27 luglio 1957 (C.F. VNC VCN 57L27 F839C) e residente in Napoli (NA) alla Via Cardinale Baronio N. "71";

il quale interviene nel presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"L'UOMO E IL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con **sede legale** in **Napoli (Na)** al **Viale della Resistenza N.15**, ove domicilia per la carica, Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione Registro Imprese N."**0 695 076 063 4**" ed iscritta al N."**541 085**" del R.E.A., il tutto presso la C.C.I.A.A. di Napoli, con i poteri di firma di cui al vigente statuto sociale.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno, ora e luogo l'ASSEMBLEA TOTALITARIA della predetta Società:

"L'UOMO E IL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

-riformulazione dell'articolo 3 "Scopo Mutualistico";

-riformulazione dell'articolo 4 "Oggetto Sociale";

-riformulazione dell'articolo 5 "Soci Ordinari";

-riformulazione dell'articolo 7 "Domanda di ammissione";

-eliminazione della clausola arbitrale con soppressione dell'art.29 e modifica dei Titoli e degli articoli, con conseguente soppressione all'art.11 "Recesso Soci" del seguente comma "Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29";

-esibizione ed approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.

-rinnovo cariche sociali.

Il costituito, nella indicata qualità, assume la Presidenza dell'ASSEMBLEA e constata e fa constatare che sono presenti tutti i soci e precisamente:

-Vanacore Vincenzo (innanzi costituito);

-Cacace Giovanni (nato a Napoli il 2 ottobre 1961 Codice Fiscale CCCGNN61R20F839Y);

-Uccello Rosaria (nata a Napoli il 1 dicembre 1958 Codice Fiscale CCLRSR58T41F839O);

-Cuffaro Giuseppe (nato in Canada - Toronto - il 13 marzo 1962 Codice Fiscale CFFGPP62C13Z401H);

-Caprio Rita (nata a Napoli il 4 maggio 1986 Codice Fiscale CPRRTI86E44F839G);

-Marano Alberto (nato a Napoli il 27 novembre 1975 Codice Fiscale MRNLRT75S27F839M).

- è presente l'ORGANO AMMINISTRATIVO nella persona di esso dichiarante quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori:

-Cuffaro Giuseppe (innanzi generalizzato) Consigliere;

-Uccello Rosaria (innanzi generalizzata) Consigliere;

- Tutti i SOCI si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,
QUINDI,

DICHIARA

validamente costituita l'ASSEMBLEA TOTALITARIA ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno ed invita me Notaio a svolgere le funzioni di Segretario.

Quindi il Presidente passa ad illustrare gli argomenti posti all'O.d.G.:

-sul **primo** capo all'O.D.G. il Presidente espone i motivi strategici per i quali si rende opportuno e necessario riformulare l'articolo 3 - **Scopo Mutualistico** che sarà del seguente tenore:

"Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa esalta la centralità della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 381/91 e dalla legislazione corrente e vigente e sue successive modifiche.

Inoltre, la cooperativa è contro ogni tipo di discriminazione razziale, di genere, culturale e religiosa e si batte per l'applicazione di tali principi. Concorre all'interesse generale della comunità attraverso la costruzione di processi di promozione umana e culturale, di realizzazione delle pari opportunità, di accesso ai diritti e alle garanzie di cittadinanza per tutte le cittadine e tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, censo.

La cooperativa :

- Persegue lo sviluppo dell'intercultura e dell'incontro tra identità differenti per implementare e sostenere i percorsi di convivenza civile e di democrazia;
- Stimola la creazione di ponti culturali, onde facilitare la relazione tra migranti, servizi e società per evitare che il migrante possa cadere in situazioni di autoisolamento e di marginalità;

·Assume come proprio valore di fondo l'approccio di genere, promuove e gestisce interventi di accoglienza, supporto psico-sociale, orientamento alla cittadinanza e di ricerca del lavoro per donne che vivono condizioni di sofferenza, sopraffazione e violenza.

In tal senso e coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed attraverso la realizzazione e/o la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa per un corretto rapporto uomo-animale ambiente, promuove il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

-sul **secondo** capo all'O.D.G. il Presidente espone i motivi strategici per i quali si rende opportuno e

necessario riformulare l'articolo 4 - **Oggetto Sociale** che sarà del seguente tenore:

Articolo 4 Oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto:

- A) - la lavorazione del legno nel rispetto della storia, della cultura e della tradizione artigiana;
- B) - lo studio e la messa a punto di nuove tecniche di lavorazione del legno e di elaborazione di quelle antiche;
- C) - il restauro e la conservazione di oggetti d'arte;
- D) - lavorazione artigianale di prodotti di arte presepiale, vetro, cuoio e bigiotteria;
- E) - di mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso la conduzione di corsi di formazione e qualificazione professionale;
- F) - L'elaborazione in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, Nazionali ed Internazionali di programmi, progetti e ricerche volti a favorire attività culturali e di informazione. Anche in forza di leggi, oltre che concrete forme di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro sia in Italia che all'estero.
- G) - la commercializzazione di prodotti artigianali di ogni genere, sia Italiani che provenienti da Paesi Esteri.
- H) - Organizzazione e Gestione di eventi e/o mostre finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività e/o prodotti artigianali di propria produzione o di terzi sia italiani che stranieri, con particolare riguardo alla lavorazione del legno e della ceramica, nonché dell'arte presepiale.

La cooperativa, coerentemente alle previsioni statutarie promuove, organizza e gestisce attività culturali mediante l'organizzazione di laboratori musicali e letterari, l'organizzazione di visite guidate volte alla conoscenza del patrimonio artistico – culturale della regione Campania, con particolare riguardo al centro storico di Napoli.

I) - La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 Art."1" comma "1" lett."A", nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 Art. "1" comma "1" lett."B"

L) – Coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli attraverso la realizzazione di centri residenziali e semiresidenziali per minori, immigrati e fasce di popolazione in condizione di disagio;

la promozione di progetti rivolti alla tutela, alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità familiari, di progetti individuali e di gruppo per le persone disabili, per gli anziani non autosufficienti, immigrati e tutti i soggetti svantaggiati come disciplinato dal capo terzo della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

c) la promozione di progetti che prevedano, al fine di favorire e incrementare il capitale sociale umano e sociale territoriale, la partecipazione della comunità locale e non nel rispetto delle finalità previste dallo statuto;

Lo scopo prioritario è quello di impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e di sofferenza sociale per le categorie che provengono da situazioni di disagio che sono le più esposte a tale rischio e l'attività sarà integrata con i piani di intervento previsti dagli enti locali e con i piani sociosanitari attuati dalla Regione e dall'ASL.

La società - inoltre - ha per oggetto:

- interventi di ristrutturazione edilizia residenziale e di impiantistica;
- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e la restaurazione, con il sistema dell'appalto per conto terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico sia privato, opere civili, industriali, minerarie ed agricole, in particolare edifici, complessi turistici ed alberghieri, centri commerciali, opifici industriali, costruzioni per l'agricoltura, strade, ponti, opere ferroviarie, lavori marittimi, lacustri e fluviali, opere di bonifica, opere idrauliche;
- l'acquisto, la vendita e la permuta di fondi rustici ed urbani;
- la predisposizione di mezzi e servizi per la gestione ed amministrazione dei propri beni.
- l'espletamento di servizi, opere e lavori per conto di privati ed enti(pubblici e privati) con sistema dell'appalto per conto di terzi o con ilconferimento dell'appalto a terzi per:
 - pulizia e manutenzione ordinaria e giardinaggio, di uffici, abitazioni, impianti industriali, opifici, strade e giardini;
 - di immobili ed opere di qualsiasi genere, compresi immobili ed attrezzature militari o di interesse storico ed artistico;
 - l'espletamento di servizi per la pulizia alberghiera, rifacimento letti, sanificazione ambientale;
 - derattizzazione e disinfestazione in genere di ambienti;
 - manovalanza ed opere di carico e scarico di merci/materiali;
 - trasporti con ritiro di rifiuti solidi urbani, scorie e sostanze inquinanti, ivi compresi i rifiuti sanitari;
 - autotrasporto di cose per conto proprio e per conto terzi;
 - servizi di manovalanza e facchinaggio, servizi di pulizia, servizi di vigilanza non armata, portierato, guardiania;
 - gestione servizi di manutenzione e pulizia cimitero, pulizia arenili e aree demaniali;

- installazione e manutenzione impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e a gas;
- lavori di giardinaggio, sistemazione di parchi, giardini e aiuole;
- gestione e manutenzione di impianti tecnologici, impianti telefonici, trasmissioni dati, reti locali;
- installazione e collaudi apparati di telecomunicazione;
- impianti elettrici esterni ed interni;
- impianti pannelli solari, impianti industriali in genere e di quanto altro attinente;
- impianti antincendio;
- impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, nonché adeguamento dei detti impianti ai sensi delle normative vigenti ex d.l. 46/90;
- impianti di terra e parafulmini;

in relazione a tale attività potrà altresì fornire:

- servizi di gestione mense aziendali;
- il confezionamento pasti per mense, presso istituti scolastici, ospedalieri, enti pubblici e dopo lavori.

La società inoltre potrà compiere nel rispetto delle leggi vigenti (delibera CICR 3/3/94) tutte le operazioni mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (escluse le locazioni finanziari e la intermediazione mobiliare riservate per legge a persone giuridiche diverse) aventi pertinenza diretta o indiretta, ivi compresa l'assunzione di partecipazione ed interessenze in altre società o imprese avente ad oggetto analogo o affine, o comunque, connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

La società può:

- a) svolgere azioni di promozione delle attività che ne costituiscono l'oggetto e partecipare a trattative e negoziazioni finalizzate all'acquisizione di lavori; b) concludere contratti tipici ed atipici purché in tale ultimo caso, destinati a realizzare interessi degni di tutela, con soggetti di terzi in genere siano essi privati o pubblici, territoriali o extra territoriali che abbiano per oggetto una qualsiasi delle attività

rientranti nell'oggetto sociale;

c) assumere in concessione e/o in appalto dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati lavori edili ed infrastrutture di qualsiasi natura, con particolare riferimento a lavori di: costruzioni stradali, demolizioni e sterri, bonifica, sistemazione terreni, costruzioni di metanodotti, acquedotti, oleodotti con eventuale relativa gestione, opere ed impianti inerenti l'energia, l'ecologia e l'ambiente;

d) assumere sotto qualsiasi forma la costruzione, progettazione e gestione di servizi pubblici, quali l'illuminazione pubblica, le comunicazioni effettuate tramite qualsiasi mezzo, la distribuzione dell'energia in senso lato, la distribuzione dell'acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti;

e) l'esercizio in qualsiasi forma di attività di estrazione mineraria di qualsiasi tipo ivi compresa la ricerca, estrazione e distribuzione di sostanze energetiche, gassose liquide e solide;

f) acquistare, impiantare e prendere in affitto aree, magazzini, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, nonché vendere od affittare a terzi i medesimi inoltre partecipare ad associazioni di imprese per l'esercizio di lavori di cui al presente oggetto sociale.

Inoltre, al fine di agevolare e permettere un più efficace raggiungimento dei punti sopra elencati, e per favorire i percorsi di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, la Cooperativa si propone anche l'attivazione di laboratori e di lavorazioni di diverse tipologie e settori artigianali, di pre-addestramento al lavoro e formazione professionale anche per i propri soci.

-sul **terzo** capo all'O.D.G. il Presidente espone i motivi strategici per i quali si rende opportuno e necessario riformulare l'articolo 5 - **Soci Ordinari** che sarà del seguente tenore:

Articolo 5 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che hanno la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano

collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

-sul **quarto** capo all'O.D.G. il Presidente espone i motivi strategici per i quali si rende opportuno e necessario riformulare l'articolo 7 - **Domanda di Ammissione** che sarà del seguente tenore:

Articolo 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali;

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, ed i dati di iscrizione nel Registro delle Imprese competente;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci

in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

-sul **quinto** capo all'O.D.G. il Presidente propone la soppressione della clausola arbitrale, con eliminazione dell'articolo 29 con modifica degli articoli dello statuto sociale e con la soppressione del comma innanzi indicato dell'**articolo 11 "Recesso del socio"**;

-sul **sesto** capo all'O.D.G. il Presidente esibisce il **nuovo testo dello statuto sociale** coordinato con le modifiche sopra riportate.

-sul **settimo capo** all'O.D.G. il Presidente invita l'Assemblea a rinnovare le cariche del Consiglio di Amministrazione.

Quindi, il PRESIDENTE invita l'Assemblea a deliberare in merito il che avviene dopo breve e pacata discussione - dalla quale all'UNANIMITA' emergono le seguenti:

DELIBERAZIONI

-viene approvato il nuovo testo dello statuto sociale nella sua stesura aggiornata - a seguito delle modifiche innanzi approvate, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

-vengono confermati nelle attuali cariche di componenti del Consiglio di Amministrazione, per il prossimo triennio i signori:

-**Vanacore Vincenzo** (Presidente);

-**Cuffaro Giuseppe** (Consigliere);

-Uccello Rosaria (Consigliere);

i quali tutti presenti accettano le cariche loro conferite e dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla Legge.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società.

RICHIESTO

io Notaio ho rogato il presente atto, del quale, unitamente all'allegato "A", ho dato lettura al COSTITUITO che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, a norma di legge, unitamente all'allegato "A"

CONSTA

il presente atto di quattro fogli scritti per facciate quindici con la presente a mano ed a macchina da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione. Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove.

FIRMATO : VANACORE VINCENZO - SILVANA FABROCINI NOTAIO SEGUE SIGILLO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP."18243" RACC."9759"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1 Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Napoli (NA) la Società Cooperativa Sociale denominata

"L'UOMO E IL LEGNO - Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si

applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in Roma.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa esalta la centralità della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 381/91 e dalla legislazione corrente e vigente e sue successive modifiche.

Inoltre, la cooperativa è contro ogni tipo di discriminazione razziale, di genere, culturale e religiosa e si batte per l'applicazione di tali principi.

Concorre all'interesse generale della comunità attraverso la costruzione di processi di promozione umana e culturale, di realizzazione delle pari opportunità, di accesso ai diritti e alle garanzie di cittadinanza per tutte le cittadine e tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, censo.

La cooperativa :

- Persegue lo sviluppo dell'intercultura e dell'incontro tra identità differenti per implementare e sostenere i percorsi di convivenza civile e di democrazia;
- Stimola la creazione di ponti culturali, onde facilitare la relazione tra migranti, servizi e società per evitare che il migrante possa cadere in situazioni di autoisolamento e di marginalità;
- Assume come proprio valore di fondo l'approccio di genere, promuove e gestisce interventi di accoglienza, supporto psico-sociale, orientamento alla cittadinanza e di ricerca del lavoro per donne che vivono condizioni di sofferenza, sopraffazione e violenza.

In tal senso e coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed attraverso la realizzazione e/o la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa per un corretto rapporto uomo-animale ambiente, promuove il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito

regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 4 Oggetto sociale

la cooperativa ha per oggetto:

- A) - la lavorazione del legno nel rispetto della storia, della cultura e della tradizione artigiana;
- B) - lo studio e la messa a punto di nuove tecniche di lavorazione del legno e di elaborazione di quelle antiche;
- C) - il restauro e la conservazione di oggetti d'arte;
- D) - lavorazione artigianale di prodotti di arte presepiale, vetro, cuoio e bigiotteria;
- E) - di mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso la conduzione di corsi di formazione e qualificazione professionale;
- F) - L'elaborazione in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, Nazionali ed Internazionali di programmi, progetti e ricerche volti a favorire attività culturali e di informazione. Anche in forza di leggi, oltre che concrete forme di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro sia in Italia che all'estero.
- G) - la commercializzazione di prodotti artigianali di ogni genere, sia Italiani che provenienti da Paesi Esteri.
- H) - Organizzazione e Gestione di eventi e/o mostre finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività e/o prodotti artigianali di propria produzione o di terzi sia italiani che stranieri, con particolare riguardo alla lavorazione del legno e della ceramica, nonché dell'arte presepiale.

La cooperativa, coerentemente alle previsioni statutarie promuove, organizza e gestisce attività culturali mediante l'organizzazione di laboratori musicali e letterari, l'organizzazione di visite guidate volte alla

conoscenza del patrimonio artistico – culturale della regione Campania, con particolare riguardo al centro storico di Napoli.

I) - La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 Art."1" comma "1" lett."A", nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 Art. "1" comma "1" lett."B"

L) – Coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli attraverso la realizzazione di centri residenziali e semiresidenziali per minori, immigrati e fasce di popolazione in condizione di disagio; la promozione di progetti rivolti alla tutela, alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità familiari, di progetti individuali e di gruppo per le persone disabili, per gli anziani non autosufficienti, immigrati e tutti i soggetti svantaggiati come disciplinato dal capo terzo della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

c) la promozione di progetti che prevedano, al fine di favorire e incrementare il capitale sociale umano e sociale territoriale, la partecipazione della comunità locale e non nel rispetto delle finalità previste dallo statuto;

Lo scopo prioritario è quello di impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e di sofferenza sociale per le categorie che provengono da situazioni di disagio che sono le più esposte a

tale rischio e l'attività sarà integrata con i piani di intervento previsti dagli enti locali e con i piani socio-sanitari attuati dalla Regione e dall'ASL.

La società - inoltre - ha per oggetto:

- interventi di ristrutturazione edilizia residenziale e di impiantistica;
- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e la restaurazione, con il sistema dell'appalto per conto terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico sia privato, opere civili, industriali, minerarie ed agricole, in particolare edifici, complessi turistici ed alberghieri, centri commerciali, opifici industriali, costruzioni per l'agricoltura, strade, ponti, opere ferroviarie, lavori marittimi, lacustri e fluviali, opere di bonifica, opere idrauliche;
- l'acquisto, la vendita e la permuta di fondi rustici ed urbani;
- la predisposizione di mezzi e servizi per la gestione ed amministrazione dei propri beni.
- l'espletamento di servizi, opere e lavori per conto di privati ed enti(pubblici e privati) con sistema dell'appalto per conto di terzi o con ilconferimento dell'appalto a terzi per:
 - pulizia e manutenzione ordinaria e giardinaggio, di uffici, abitazioni, impianti industriali, opifici, strade e giardini;
 - di immobili ed opere di qualsiasi genere, compresi immobili ed attrezzature militari o di interesse storico ed artistico;
 - l'espletamento di servizi per la pulizia alberghiera, rifacimento letti, sanificazione ambientale;
 - derattizzazione e disinfestazione in genere di ambienti;
 - manovalanza ed opere di carico e scarico di merci/materiali;
 - trasporti con ritiro di rifiuti solidi urbani, scorie e sostanze inquinanti, ivi compresi i rifiuti sanitari;
 - autotrasporto di cose per conto proprio e per conto terzi;
 - servizi di manovalanza e facchinaggio, servizi di pulizia, servizi di vigilanza non armata, portierato,

guardiania;

-gestione servizi di manutenzione e pulizia cimitero, pulizia arenili e aree demaniali;

-installazione e manutenzione impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e a gas;

-lavori di giardinaggio, sistemazione di parchi, giardini e aiuole;

-gestione e manutenzione di impianti tecnologici, impianti telefonici, trasmissioni dati, reti locali;

-installazione e collaudi apparati di telecomunicazione;

-impianti elettrici esterni ed interni;

-impianti pannelli solari, impianti industriali in genere e di quanto altro attinente;

-impianti antincendio;

-impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, nonché adeguamento dei detti impianti ai sensi delle normative vigenti ex d.l. 46/90;

-impianti di terra e parafulmini;

in relazione a tale attività potrà altresì fornire:

-servizi di gestione mense aziendali;

-il confezionamento pasti per mense, presso istituti scolastici, ospedalieri, enti pubblici e dopo lavori.

La società inoltre potrà compiere nel rispetto delle leggi vigenti (delibera CICR 3/3/94) tutte le operazioni mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (escluse le locazioni finanziari e la intermediazione mobiliare riservate per legge a persone giuridiche diverse) aventi pertinenza diretta o indiretta, ivi compresa l'assunzione di partecipazione ed interessenze in altre società o imprese avente ad oggetto analogo o affine, o comunque, connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

La società può:

a) svolgere azioni di promozione delle attività che ne costituiscono l'oggetto e partecipare a trattative e negoziazioni finalizzate all'acquisizione di lavori; b) concludere contratti tipici ed atipici purché in tale

ultimo caso, destinati a realizzare interessi degni di tutela, con soggetti di terzi in genere siano essi privati o pubblici, territoriali o extra territoriali che abbiano per oggetto una qualsiasi delle attività rientranti nell'oggetto sociale;

c) assumere in concessione e/o in appalto dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati lavori edili ed infrastrutture di qualsiasi natura, con particolare riferimento a lavori di: costruzioni stradali, demolizioni e sterri, bonifica, sistemazione terreni, costruzioni di metanodotti, acquedotti, oleodotti con eventuale relativa gestione, opere ed impianti inerenti l'energia, l'ecologia e l'ambiente;

d) assumere sotto qualsiasi forma la costruzione, progettazione e gestione di servizi pubblici, quali l'illuminazione pubblica, le comunicazioni effettuate tramite qualsiasi mezzo, la distribuzione dell'energia in senso lato, la distribuzione dell'acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti;

e) l'esercizio in qualsiasi forma di attività di estrazione mineraria di qualsiasi tipo ivi compresa la ricerca, estrazione e distribuzione di sostanze energetiche, gassose liquide e solide;

f) acquistare, impiantare e prendere in affitto aree, magazzini, cantieri, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, nonché vendere od affittare a terzi i medesimi inoltre partecipare ad associazioni di imprese per l'esercizio di lavori di cui al presente oggetto sociale.

Inoltre, al fine di agevolare e permettere un più efficace raggiungimento dei punti sopra elencati, e per favorire i percorsi di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, la Cooperativa si propone anche l'attivazione di laboratori e di lavorazioni di diverse tipologie e settori artigianali, di pre-addestramento al lavoro e formazione professionale anche per i propri soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che hanno la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 6 Soci speciali e volontari

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei

soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i

diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il numero di soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate direttamente riferibili alla specifica attività della cooperativa. La cooperativa potrà adottare uno specifico regolamento nel quale predeterminare le singole voci di spesa rimborsabili al socio volontario, nonché i titoli giustificativi e i criteri di rimborso.

Ai sensi del comma 5 dell'art.2 legge 381/91, in caso di gestione di servizi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda così come previsto dal successivo art. 7

L'obbligo di prestare la propria attività lavoro sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa.

Gli effetti e le modalità dello scioglimento del rapporto sociale fra Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori dal presente Statuto.

Articolo 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, ed i dati di iscrizione nel Registro delle Imprese competente;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

-della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione

e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine

massimo di cinque anni.

Articolo 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Articolo 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 17 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

le necessità della gestione della cooperativa;

i piani strategici della cooperativa;

esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,

rappresentati da quote, ciascuna del valore di **500,00** euro;

b.dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

c.dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d.dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e.dalla riserva straordinaria;

f.da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 20 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione

sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l'approvazione dei regolamenti interni;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., fax, telegramma, o qualunque mezzo idoneo a darne la prova del ricevimento (es. raccomandata a mano firmata per ricevuta) inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti

può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 25 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 26 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27 Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di

urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai

sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 30 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

FIRMATO : VANACORE VINCENZO - SILVANA FABROCINI NOTAIO SEGUE SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto

cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si

trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto all'entrata tramite autorizzazione della Camera di Commercio di Napoli n. 38220/80 Bis del 22.10.2001